

Codice DB1119

D.D. 31 ottobre 2013, n. 960

L.R. 63/78 art.47. Spese per le attività ed il funzionamento dei laboratori agrochimici e fitopatologici. Affidamento, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art.125 com. 1 lett.b) D.lgs 163/2006 e s.m.i., al CBS-KNAW FUNGAL BIODIVERSITY CENTRE della fornitura di 3 ceppi fungini. Impegno di spesa di euro 471,00 sul Cap. di spesa 142574/2013.

Vista la DGR n. 31-4009 del 11/06/2012 “art 5 della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”. Modificazione all’allegato A) del provvedimento organizzativo approvato con DGR n. 10-9336 del 1 agosto 2008”.

Dato atto che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 31-4009 del 11/06/2012 di cui al punto precedente, ha approvato nella declaratoria delle attribuzioni del Settore Fitosanitario, nel rispetto dell’indirizzo della Direzione Regionale Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di attuazione della normativa fitosanitaria, coordinamento e interventi in applicazione di lotte obbligatorie contro organismi nocivi, ricerche e sperimentazioni fitosanitarie, diagnostica fitopatologica di supporto, controlli e vigilanza di settore.

Preso atto che il D.Lgs n. 214 del 19 agosto 2005 e s.m.i., impone al Settore Fitosanitario di dover individuare anche attraverso l’attività di analisi di laboratorio, eventuali organismi nocivi presenti nelle liste di quarantena diffuse dall’OEPP (Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des Plantes), al fine di evitarne la diffusione sul territorio nazionale ed internazionale.

Considerato che si rende necessario, al fine di effettuare le attività di diagnostica fitopatologica del laboratorio di Patologia vegetale del Settore fitosanitario per l’individuazione di organismi nocivi oggetto da quarantena su materiale vivaistico di piante ornamentali acidofile, del frassino e del pomodoro, provvedere al più presto all’acquisto dei seguenti ceppi fungini:

PHYTOPHTHORA KERNOVIAE

Codice CBS: 122051

Substrato di isolamento: Rhododendron sp.

Paese di origine: United Kingdom

CHALARA FRAXINEA

Codice CBS: 122193

Substrato di isolamento: Fraxinus excelsior

Paese di origine: Austria

VERICILLIUM TRICORPUS

Codice CBS: 808.97

Substrato di isolamento: Lycopersicon esculentum

Paese di origine: Netherlands

Stabilito che i ceppi fungini sopra citati sono necessari per la messa a punto delle analisi biomolecolari su materiale vegetale vivaistico a supporto delle attività di vigilanza fitosanitaria

previste dal D.Lgs 214/2005 “Misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e s.m.i.

Dato atto che la L. R. n. 63/78 all’art. 47 autorizza l’Amministrazione regionale ad effettuare spese per le attività ed il funzionamento dei laboratori agrochimici e fitopatologici.

Verificato che Consip S.p.A. a tutt’oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa alla fornitura comparabile con l’oggetto del presente affidamento e dato atto che qualora la stessa Consip, nelle more della presente procedura, concluda una convenzione avente parametri prezzo-qualità più convenienti, l’Amministrazione regionale si riserva di non pervenire alla stipulazione del contratto.

Dato atto che è stato consultato il catalogo e le convenzioni presenti sul mercato elettronico della PA senza riscontrare la presenza di operatori economici in grado di fornire i ceppi fungini richiesti dall’Amministrazione regionale.

Dato atto che l’articolo 125, comma 11 del D.Lgs n. 163/2006 stabilisce che per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, così come modificato dall’art. 4, comma 2, lettera m-bis), legge n. 106 del 2011.

Considerato l’urgenza e la necessità del Settore Fitosanitario di individuare idonee strategie di difesa fitosanitaria atte a contenere la trasmissione e la diffusione di tali organismi nocivi fungini sulle colture orticole, ornamentali e floreali presenti sul territorio piemontese, comportanti l’acquisizione dei ceppi fungini di cui sopra, congiuntamente al modesto importo della fornitura ed alle caratteristiche tecnico-scientifiche delle attività da effettuare, che hanno indotto l’Amministrazione regionale ad avvalersi delle procedure per acquisiti in economia mediante cottimo fiduciario disciplinate dall’art. 125 commi 9-11, del d. lgs. 163/2006;

Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento della fornitura dei ceppi fungini, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi del medesimo art. 125 comma 11 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i, e del D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” come richiamato dall’art. 125, comma 14 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i per le acquisizioni di servizi e forniture in economia.

Vista la D.G.R. 46-5034 del 28.12.2006 con cui la Giunta regionale ha individuato i lavori, i servizi e le forniture che possono essere acquisite in economia ai sensi degli articoli 125 e 253, comma 22, del D.lgs. 163/06 e s.m.i.

Preso atto dei contenuti della Circolare esplicativa n. 1731/5 del 29 dicembre 2006 avente ad oggetto “l’Applicabilità del titolo II della legge regionale 8/1984 dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. Chiarimenti.

Rilevato che, il centro di ricerca CBS-KNAW FUNGAL BIODIVERSITY CENTRE - Institute of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences rappresenta l’istituzione scientifica europea più autorevole ed altamente specializzata nella produzione e fornitura di ceppi fungini, ed è l’unica in grado di fornire i seguenti ceppi fungini richiesti dall’Amministrazione regionale:

PHYTOPHTHORA KERNOVIAE

Codice CBS: 122051

Substrato di isolamento: Rhododendron sp.
Paese di origine: United Kingdom

CHALARA FRAXINEA
Codice CBS: 122193
Substrato di isolamento: Fraxinus excelsior
Paese di origine: Austria

VERICILLIUM TRICORPUS
Codice CBS: 808.97
Substrato di isolamento: Lycopersicon esculentum
Paese di origine: Netherlands

L'Amministrazione regionale ha ritenuto pertanto di consultare il seguente istituto scientifico altamente specializzato nella produzione di ceppi fungini, individuato in base alla nota specialità del servizio offerto:

- Centro di ricerca “CBS-KNAW FUNGAL BIODIVERSITY CENTRE - Institute of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, 3508 AD Utrecht The Netherlands

Con la nota prot. n. 16093/DB1119 del 26.08.2013 il centro di ricerca CBS-KNAW FUNGAL BIODIVERSITY CENTRE è stato invitato a presentare un'offerta economica per la fornitura dei 3 suddetti ceppi fungini da utilizzare presso il Laboratorio di Patologia vegetale.

Il centro di ricerca CBS-KNAW FUNGAL BIODIVERSITY CENTRE ha presentato in data 29.08.2013, nostro prot. n. 16372/DB1119, un'offerta economica pari ad euro 471,00 per la fornitura dei tre ceppi fungini.

Dato atto che la sopraccitata offerta economica presentata dal centro di ricerca CBS-KNAW FUNGAL BIODIVERSITY CENTRE:

- sotto il profilo tecnico corrisponde alle effettive esigenze richieste dal Settore con la nota 16093/DB1119 del 26.08.2013;
- sotto il profilo economico, il prezzo per la fornitura dei ceppi fungini è da ritenersi congruo in relazione alla natura tecnica della fornitura richiesta dall'Amministrazione regionale, nonché al carattere specialistico dei beni da acquisire;

Si ritiene pertanto:

- di individuare il centro di ricerca CBS-KNAW FUNGAL BIODIVERSITY CENTRE - Institute of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, 3508 AD Utrecht The Netherlands, produttore e fornitore di colture fungine, quale istituto scientifico europeo più autorevole ed altamente qualificato e specializzato per la fornitura dei suddetti ceppi fungini .
- di approvare l'offerta economica di euro 471,00 presentata dal centro di ricerca CBS-KNAW FUNGAL BIODIVERSITY CENTRE per la fornitura di 3 ceppi fungini;
- di affidare, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. lgs. 163/06 e s.m.i, nonché del D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” come richiamato dall'art. 125, comma 14 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i, al centro di ricerca

CBS-KNAW FUNGAL BIODIVERSITY CENTRE - Institute of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, 3508 AD Utrecht The Netherlands, la fornitura di 3 ceppi fungini per una spesa complessiva di euro 470,00;

- di approvare lo schema di lettera contratto allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- di procedere, ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., alla stipulazione del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale del centro di ricerca CBS-KNAW FUNGAL BIODIVERSITY CENTRE, per la fornitura di 3 ceppi fungini;

vista la L.R. n. 8 del 7/05/ 2013 “Legge finanziaria per l'anno 2013”;

vista la L.R. n. 9 del 7/05/2013 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”;

Vista la L.R. n. 16 del 6 agosto 2013 “Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015”;

vista la DGR n. 18-5787 del 13/05/2013 di ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli ai fini della gestione.

vista la DGR n. 5-5248 del 23/01/2013 con la quale è stata disposta la parziale assegnazione delle risorse finanziarie iscritte nei titoli I e II del bilancio di gestione provvisoria per l'anno finanziario 2013, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del DDL n. 300 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015” e della definizione degli obiettivi del programma operativo;

vista la DGR n. 11-5808 del 20.05.2013 “Legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015". Prima assegnazione delle risorse finanziarie.

vista la DGR n. 35-5974 del 17.06.2013 “Legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 – Seconda assegnazione delle risorse finanziarie ed approvazione del piano di assegnazione delle risorse finanziarie 2013/2015”.

vista la DGR n. 26-6229 del 02.08.2013 di ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie;

vista l'assegnazione n. 100308 sul capitolo di spesa n. 142574/2013 disposta a favore della Direzione Agricoltura (DB1100) con la DGR n. 5-5248 del 23/01/2013;

vista la comunicazione prot. n. 18678/11.00 del 9/10/2013 con la quale il Direttore Regionale dell'Agricoltura autorizza, per l'esercizio in corso, il Dirigente del Settore Fitosanitario ad adottare provvedimenti di impegno di spesa a valere sull'assegnazione disposta sul capitolo di spesa 142574/2013 per euro 438.348,94 sull'annualità 2013.

Accertata la possibilità di provvedere alla spesa di euro 471,00 per la fornitura di tre ceppi fungini con le risorse assegnate alla Direzione DB1100 con la DGR n. 5-5248 del 23/01/2013 sul capitolo di spesa n. 142574/2013 relativo a spese per le attività ed il funzionamento dei laboratori agrochimici e fitopatologici.

Ritenuto opportuno impegnare la spesa di euro 471,00 sul capitolo di spesa n. 142574/2013 (assegnazione n. 100308) in favore del centro di ricerca CBS-KNAW FUNGAL BIODIVERSITY CENTRE - Institute of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, 3508 AD Utrecht The Netherlands per la fornitura di 3 ceppi fungini.

Visto il decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con legge 17 dicembre 2010, n. 217, che ha apportato rilevanti modifiche alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti ed interventi con finanziamenti pubblici, introdotte dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Preso atto delle indicazioni sulle innovazioni legislative in materia di tracciabilità dei pagamenti espresse nella circolare prot. n. 2941/DB0902 del 01.02.2011 e prot. n. 21692/DB0902 del 12.07.11 predisposte dalla Direzione Risorse Finanziarie.

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza sono stati assegnati ai servizi in oggetto i seguenti codici CIG: XCA0BAAB96.

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Vista la circolare prot. n. 6837/SB0100 del 05.07.2013 "Prime indicazioni in ordine all'applicazione degli artt. 15, 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 "Riordino della Disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 165/2001;
visto l'art. 17 della L.R. 23/08;
visto l'art. 47 della L.R. 63/78;
visto il D.lgs. 163/06 e s.m.i;
visto il D.P.R. n. 207/2010;
vista la L.R. 7/2001;
vista la L.R. n. 8/2013
vista la L.R. n. 9/2013
vista la L.R. n. 16/2013

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale;

determina

Per le considerazioni svolte in premessa:

1. di prendere atto che il D.Lgs n. 214 del 19 agosto 2005 e s.m.i., impone al Settore Fitosanitario di dover individuare anche attraverso l'attività di analisi di laboratorio, eventuali organismi nocivi

presenti nelle liste di quarantena diffuse dall'OEPP (Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des Plantes), al fine di evitarne la diffusione sul territorio nazionale ed internazionale;

2. di stabilire la necessità dell'Amministrazione regionale, al fine di effettuare le attività di diagnostica fitopatologica del laboratorio di Patologia vegetale del Settore fitosanitario per l'individuazione di organismi nocivi oggetto da quarantena su materiale vivaistico di piante ornamentali acidofile, del frassino e del pomodoro, provvedere al più presto all'acquisto dei seguenti ceppi fungini:

PHYTOPHTHORA KERNOVIAE

Codice CBS: 122051

Substrato di isolamento: Rhododendron sp.

Paese di origine: United Kingdom

CHALARA FRAXINEA

Codice CBS: 122193

Substrato di isolamento: Fraxinus excelsior

Paese di origine: Austria

VERICILLIUM TRICORPUS

Codice CBS: 808.97

Substrato di isolamento: Lycopersicon esculentum

Paese di origine: Netherlands

necessari per la messa a punto delle analisi biomolecolari su materiale vegetale vivaistico a supporto delle attività di vigilanza fitosanitaria previste dal D.Lgs 214/2005 "Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e s.m.i.;

3. di individuare il centro di ricerca CBS-KNAW FUNGAL BIODIVERSITY CENTRE - Institute of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, 3508 AD Utrecht The Netherlands, produttore e fornitore di colture fungine, quale istituto scientifico europeo più autorevole ed altamente qualificato e specializzato per la fornitura dei suddetti ceppi fungini .

4. di approvare l'offerta economica di euro 471,00 presentata dal centro di ricerca CBS-KNAW FUNGAL BIODIVERSITY CENTRE per la fornitura di 3 ceppi fungini;

5. di affidare, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. lgs. 163/06 e s.m.i, nonché del D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» come richiamato dall'art. 125, comma 14 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i, al centro di ricerca CBS-KNAW FUNGAL BIODIVERSITY CENTRE - Institute of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, 3508 AD Utrecht The Netherlands, la fornitura di 3 ceppi fungini per una spesa complessiva di euro 471,00;

6. di approvare lo schema di lettera contratto allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale

7. di procedere, ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., alla stipulazione del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale del centro di ricerca CBS-KNAW FUNGAL BIODIVERSITY CENTRE, per la fornitura di 3 ceppi fungini;

8. di impegnare la spesa di euro 471,00 sul capitolo di spesa n. 142574/2013 (assegnazione n. 100308) in favore del centro di ricerca CBS-KNAW FUNGAL BIODIVERSITY CENTRE - Institute of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, 3508 AD Utrecht The Netherlands per la fornitura di 3 ceppi fungini utilizzati per le attività di diagnostica fitopatologica del laboratorio di Patologia vegetale del Settore fitosanitario per l'individuazione di organismi nocivi oggetto da quarantena su materiale vivaistico di piante ornamentali acidofile, del frassino e del pomodoro;

9. di liquidare il corrispettivo spettante al CBS-KNAW FUNGAL BIODIVERSITY CENTRE dopo la fornitura e presentazione della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Il pagamento del compenso è subordinato alla regolarità della fornitura effettuata alle condizioni contrattuali;

10. di stabilire che il corrispettivo pattuito per la fornitura dei ceppi fungini sarà pagato secondo le modalità stabilite nel contratto.

11. di disporre, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Trasparenza, valutazione e merito" dei seguenti dati:

BENEFICIARIO: CBS-KNAW FUNGAL BIODIVERSITY CENTRE - Institute of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences;

IMPORTO: euro 471,00;

DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Giacomo Michelatti

MODALITA' SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO: affidamento diretto;

Contratto per la fornitura dei beni.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente entro il termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010

Il Dirigente
Giacomo Michelatti

Allegato



Torino, li

Prot.n. _____/DB1119

Classificazione 02.090.50
Fascicolo...../2013

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI _____

Tra

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016) rappresentata, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/08, dal Dirigente del Settore Fitosanitario dr Giacomo Michelatti, nato a Torino il _____, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Direzione stessa – sita in Torino –di seguito denominata “Il Committente”;

e _____ che di seguito per brevità verrà indicato come “Affidatario” si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Il Committente, come sopra rappresentato, incarica l’Affidatario che, come sopra rappresentato, dichiara di accettare la fornitura di _____, per _____ del Settore Fitosanitario

ART. 2

L'affidamento della fornitura di _____ è concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni, prescrizioni ed indicazioni contenute nel presente contratto che l’Affidatario, dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni sua parte.

ART. 3

La Fornitura di _____ dovrà pervenire c/o la sede del committente entro e non oltre _____giorni lavorativi dalla richiesta di fornitura del Committente.

ART. 4

Il corrispettivo per la fornitura pari ad euro _____ (ogni onere fiscale incluso), sarà liquidato dopo la fornitura dei beni previa presentazione al Committente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.



Il corrispettivo s'intende accettato dall'Affidatario, pertanto è esclusa ogni forma di revisione del corrispettivo.

Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività. L'Affidatario si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. L'Affidatario deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, con le leggi vigenti in materia di sicurezza.

In considerazione dell'oggetto del contratto, il pagamento del corrispettivo avverrà a 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Committente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla regolarità della fornitura effettuata alle condizioni contenute nel presente contratto

Il pagamento del corrispettivo è altresì subordinato alla regolarità contributiva dell'Affidatario attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, o dalla cassa edile, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte dell'Affidatario, l'Amministrazione regionale trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, o alla cassa edile.

Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato, per causa imputabile al Committente entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura determinata ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del codice civile.

L'Affidatario ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, salvo che il Committente dimostri che il ritardo nel pagamento del corrispettivo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Ai sensi della determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.



ART. 5

Causano risoluzione anticipata del rapporto l'inadempienza da parte dell'Affidatario anche di una sola delle prescrizioni previste dal presente contratto o la mancata consegna della fornitura entro i termini stabiliti, che il Committente rilevi con espressa diffida ad adempiere inviata con lettera A/R. Il Committente procederà all'applicazione di quanto previsto al punto 8 del presente contratto.

ART. 6

Il Committente si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, per motivi di interesse generale, con preavviso scritto di almeno 30 giorni da comunicarsi alla controparte a mezzo raccomandata A/R. In tal caso l'Affidatario si impegna a portare a compimento tutte le attività in essere alla data di comunicazione dell'anticipato recesso. Restano comunque salve le disposizioni di cui all'art. 1373 del codice civile.

ART. 7

Salvi eventuali vincoli di segretezza sulle informazioni e sui dati forniti dalle parti nell'ambito della presente fornitura di _____ e specificamente previsti per iscritto, le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento della fornitura dovrà avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con l'attività oggetto del presente contratto.

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 l'Affidatario dovrà attenersi alle disposizioni anche per il trattamento dei dati relativi al personale facente parte dell'organico del Committente.

ART. 8

In caso di ritardo nella consegna della fornitura il Committente applicherà all'Affidatario una penale pari all'1% dell'importo complessivo della fornitura, per ogni decade di ingiustificato ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 3, da trattarsi direttamente in sede di liquidazione del corrispettivo dovuto.

ART. 9

L'Affidatario si impegna a tenere indenne ed esonerare il Committente da qualsiasi danno o responsabilità che possano verificarsi o insorgere, a qualunque titolo, per fatti direttamente o indirettamente connessi alla fornitura sollevando il Committente da ogni onere e da ogni responsabilità.



ART. 10

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato alla fornitura in oggetto il seguente codice identificativo di gara (CIG) n. _____

Tale codice dovrà essere indicato in tutte le comunicazioni e gli atti inviati al Committente.

L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia”) e s.m.i.

L’Affidatario deve comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Il Committente non esegue alcun pagamento all’Affidatario in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s’intendono sospesi.

Il Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., in contrasto con quanto stabilito nell’art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i.

L’Affidatario deve trasmettere al Committente, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subfornitori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, per la verifica dell’inserimento dell’apposita clausola con la quale i contraenti assumo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui al secondo comma del presente articolo, con le modalità ed i tempi ivi previsti.



ART.11

Per quanto non espressamente citato nel presente contratto si rinvia alla normativa vigente.

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e/o la validità del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato qui in calce ed a margine di ciascun foglio a norma di legge.

Il presente atto è redatto in doppio originale, una copia deve essere restituita al Committente firmata dall'Affidatario o dal Legale Rappresentante come riscontro dell'accettazione dell'incarico.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li ___/___/_____

Il Committente
Il Dirigente Regionale
Dott. Giacomo Michelatti

Firma dell'Affidatario



INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 30.6.2003 N. 196, RELATIVO ALLA TUTELA DEL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

La società _____ ai sensi dell'art. 13 del dlgs 30 giugno 2003 , n. 196 dichiara di essere informata:

-che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione regionale, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura della fornitura di _____ nei modi e nei limiti necessari per perseguire le sotto indicate finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso a detta procedura e/o controllo;

- che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, poiché un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni e le documentazioni richieste dall'Amministrazione regionale in base alla vigente normativa, comporterà il mancato affidamento della fornitura;

- che i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta, nell'ambito del procedimento a carico de soggetto incaricato;

- che i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - **i)** il personale interno dell'Amministrazione che cura il procedimento amministrativo o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;

ii) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e L.R. 07/05, D.lgs 163/2006;

iii) ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge e dai regolamenti approvati in materia di appalti:

-che gli sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7, d.lgs.196/2003;

- che il soggetto titolare della raccolta dei dati è l'Amministrazione affidante ed il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Fitosanitario

FIRMA
(per esteso e leggibile)